



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZE SINDACALI

N. 23 DEL 30-06-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19- Presa d'atto del protocollo di sicurezza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14/06/2020, per le fiere 2020 nel Comune di Montoreale.

IL SINDACO

Premesso che, le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio dalla diffusione del virus Covid-19 sanciti dal D.L. n. 19 del 25/03/2020 e dall'allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Considerato che, tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alle procedure /requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. A garanzia della massima tutela del rischio di contagio, è quindi necessario l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, sia per gli utenti che per i lavoratori.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, che ha dettato disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", di avvio alla cosiddetta "fase 2" della emergenza sanitaria in corso;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, efficace fino a tutto il 14 luglio 2020, e relative, ulteriori, linee guida;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020*";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 70/2020 e 71/2020;

Viste le linee guida assunte in data 15 maggio 2020 in sede di conferenza delle regioni e delle provincie autonome dettanti linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 14/06/2020;

Visto il D.lvo n. 267/2000;

Le ripetute ragioni di salvaguardia della salute pubblica, volte al contenimento della diffusione del COVID-19, impongono dunque di assicurare, come in appresso, le misure di contenimento, in riferimento alla gestione dei mercati e fiere nel Comune di Montereale;

Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività commerciali su aree pubbliche (mercati, fiere, commercio itinerante);

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se in caso, contingentato, la fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita;
- Se ritenuto necessario, vi è la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C;
- Favorire la modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di quindici giorni;
- E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti, in particolare, nei punti di ingresso e di pagamento;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; In alternativa, devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Lateralmente ai banchi espositivi è fatto obbligo agli esercenti di apporre separatori fisici (teli antipioggia, ecc), oppure, in alternativa assicurare un distanziamento tra i banchi medesimi non inferiore a metri 2,5;
- Gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI- dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

- I visitatori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione delle vie aeree, ed a rispettare la distanza interpersonale di un metro; Tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
- E' consentita l'apertura dei mercati per tutti i settori merceologici, alimentari, non alimentari, e misti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo di sicurezza;
- Il mercato/fiera deve essere organizzato in due aree ben distinte:
settore alimentare
settore non alimentare
qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- Per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione;
- Per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo provvisorio di durata fino al 30 luglio 2020 è VIETATO il consumo sul posto;
- Nella fase attuale e fino al 31 luglio 2020 partecipano al mercato i commercianti ambulanti assegnatari di posteggio; E' demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale data del 30 luglio 2020 l'operazione di spunta;
- Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare, nel rispetto delle regole indicate dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 sul distanziamento sociale, ovvero devono essere previste misure che permettono tale criterio;
- E' vietata qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno un metro, con l'utilizzo delle mascherine o altri strumenti idonei, la frequente igiene delle mani;
- Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, del mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo di sicurezza, il Comune competente del territorio può disporre l'allontanamento dal mercato di uno o più operatori e disporre la sospensione dell'autorizzazione;
- Durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente; a tal proposito, deve essere indicata l'entrata e l'uscita al banco di mercato e deve essere effettuata la segnatura a terra degli spazi in modo da indicare la distanza di un metro per l'utenza;

INFORMA

- Che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400, 00 ad € 3.000,00, fatta salva l'applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- In materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

- Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

- Sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montereale;
- Sia curata la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti organi di controllo e forze dell'ordine nel rispetto delle misure anti-contagio:
 - Prefetto di L'Aquila;
 - Questore di L'Aquila;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montereale (AQ);
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Montereale (AQ);
 - Responsabile Area Tecnica Servizi e Manutenzioni;
 - Responsabile Area Vigilanza.

Il Sindaco
F.to Massimiliano Giorgi